Estimationes et facultates bannitorum.

Correzioni all'estimo milanese alla fine del XIII secolo*

Michele Casanova / 2025



ELL'ULTIMO VENTENNIO del Duecento, tra le conseguenze della politica di espansione portata avanti da Matteo Visconti ci furono anche vari pagamenti richiesti alla popolazione della città e del contado di Milano. Il documento del 1292 che qui si riporta indica in particolare un'imposta di 150.000 lire del 1291, che portò a lamentele da parte delle parrocchie cittadine e di alcune pievi del territorio¹.

La suddivisione della somma tra le diverse zone era stata effettuata sulla base dell'estimo redatto nel 1289, ma erano intervenute modifiche poiché vari proprietari era-

no stati condannati per *malexardia* (cioè ribellione e tradimento della patria) e per altri crimini che prevedevano il sequestro dei beni in favore del comune di Milano². Risultava perciò modificato il valore totale dei beni da utilizzare per la suddivisione della somma richiesta tra le varie zone del territorio.

In questo modo gli anziani delle parrocchie e delle pievi avrebbero dovuto raccogliere una somma che comprendeva anche contribuenti non più esistenti. Dato che all'epoca i versamenti di quanto richiesto erano considerati una responsabilità collettiva per parrocchie e pievi, in caso di mancato pagamento da parte di un contribuente la somma doveva essere comunque versata dagli altri appartenenti alla comunità. Questa norma venne modificata solo un secolo dopo³.

^{*}Abbreviazioni: ASMi = Archivio di Stato di Milano; BA = Biblioteca Ambrosiana; SSL = Società Storica Lombarda.

¹ Il documento è citato in P. GRILLO, Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo, in Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto, a cura di M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO, Firenze University Press, Firenze, 2008, p. 205; P. GRILLO, Milano guelfa (1302-1310), Viella, Roma, 2013, note 138-141.

² Cfr. c. santoro, Gli offici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco (1216-1515), Giuffrè, Milano, 1968, pp. 42-43.

³ Si veda il decreto Quod unusquisque suam partem talearum solvat et pro aliis sit liberatus 1392 ago. 28 in ASMi, Governatore degli statuti, Atti sovrani, v. 1, cc. 200v-201v; ed. Antiqua ducum Mediolani decreta, apud Io. Baptistam et Iulium-Caesarem fratres Malatestas, Mediolani, 1654, pp. 170-171. È presente una copia in ASMi, Governatore degli statuti, Atti

A seguito delle proteste, il priore e gli anziani del comune di Milano, insieme ai sei sapienti e a Matteo Visconti, capitano del popolo, stabilirono alcuni correttivi per la ripartizione della somma richiesta: vennero completamente escluse le somme dei beni di coloro che erano stati banditi dopo l'estimo del 1289; nel caso di coloro che avevano subito il bando prima del 1289 e avevano comunque presentato l'inventario dei beni per l'estimo, venne stabilito di sottrarre solo il doppio del valore riportato nell'estimo; per le pievi dei nobili venne considerato lo stesso fattore di moltiplicazione degli altri beni.

Per comprendere il significato di queste indicazioni, è necessario ricordare che rispetto al reale valore dei beni, era considerato nell'estimo un valore proporzionale ridotto in modo da ottenere una cifra complessiva prestabilita per tutto l'estimo (ad esempio nel 1389 venne stabilito il valore di 24.000 fiorini per l'intero estimo⁴). In occasione di una richiesta di pagamento, veniva calcolato un fattore di moltiplicazione da applicare all'estimo in modo da raggiungere l'importo desiderato. Una richiesta di 150.000 lire aveva sicuramente richiesto un fattore di moltiplicazione ben maggiore di due; per questo l'esclusione solo del doppio del valore dell'estimo rappresentava una sorta di sanzione per aver registrato beni di soggetti che erano già stati banditi. L'esclusione completa degli importi per le pievi dei nobili (utilizzando l'importo completo) sembra indicare una sorta di espediente per limitare le reazioni di territori che avrebbero potuto ribellarsi all'autorità viscontea⁵.

Infine, nella parte finale del documento, venne precisato che per il ricalcolo della taglia andavano esclusi anche i beni di coloro che li avevano ceduti a enti religiosi (che erano esenti); doveva però essere verificato accuratamente l'effettivo passaggio dei beni a un ente religioso. Evidentemente in precedenza erano già stati accertati casi di cessioni fittizie di beni a enti non soggetti alle imposte come espediente per evitare i pagamenti di oneri e taglie.



▲ Particolare da capolettera M. Un uomo che consegna un sacchetto di denaro a un altro, circa 1290-1310.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. Ludwig XIV 6, fol. 178v, 83.MQ.165.178v. CC0 1.0 Universale ⊚ **②**

sovrani, v. 1, c. 85rv con anno errato 1393 rispetto all'indizione XV; la pubblicazione del decreto avvenne lunedì 2 settembre (era lunedì nel 1392, ma martedì nel 1393).

^{4 «}In primis quod suma dicti extimi esse debeat de florenis XXIIIIm de super totum», decreto 1389 mar. 31 in SSL, *Formentini*, v. 2, p. 6 e in BA, *I 28 suss.*, c. 185r; ed. c. SANTO-RO, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti*, II (1385-1412), A.G. Colombo, Gessate, 1979, p. 95. Considerando un fiorino da 32 soldi, si ottengono in totale 38.400 lire come totale dell'estimo per l'anno 1389.

⁵ Per l'ultimo ventennio del Duecento si ebbero ad esempio i casi di Castelseprio e di Lecco (cfr. GRILLO, *Rivolte antiviscontee*, cit., p. 204).

¶ MCCLXXXXII, die iovis XIII martis, indictione v^a. Quia per diverssos anzianos parrochiarum Mediolani et anzianos plebium nobilium comitatus plurime querimonie late sunt coram dominis priore et anzianis, qui prestant negociis comunis Mediolani, ex eo quod in ipsis parrochiis et plebibus sunt estimationes seu facultates banitorum de malexardia et malleficio, quorum bona pervenerunt in comune Mediolani, et quod ipse parrochie et plebes 5 seu earum anziani ad solvendum coguntur primam et secundam medietatem tallee librarum CL mil. imposite anno MCCLXXXXI pro ipsis facultatibus seu estimationibus et propterea petebant quod de summis estimorum novorum predictarum parrochiarum et plebium tollerentur et detraherentur estima seua facultates ipsorum bannitorum, ita quod ipse parrochie et plebes nullam molestiam aut damnum sustinerent ob ipsa estima seu facultates predictorum bannitorum; idcirco predicti domini prior et anziani diligenti deliberatione et examinatione prehabitis cum illis sex sapientibus, qui presunt rationibus comunis Mediolani, in presentia domini Mathei Vicecomitis, capitanei populi Mediolani, providerunt et reformaverunt et statuerunt quod de summis estimorum novorum parrochiarum Mediolani taliter tollantur et detrahantur estima nova seu facultates omnium illorum, qui a tempore illorum estimorum citra bannum mallexardie aut alterius mallefitii receperunt, dum ob ipsa banna eorum bona constet dominis sex in comune Mediolani pervenisse; pro illis autem bannitis, qui ante ipsa estima bannum receperint et qui sua inventaria dederunt comuni Mediolani anno MCCLXXXVIIII, tollatur et detrahatur de summis suarum parrochiarum solomodo duplum facultatis ipsorum suorum inventariorum; de summis vero plebium nobilium detra- 20 hantur estimationes seu facultates banitorum eatenus quatenus aucte et multiplicate sunt facultates seu summe illorum nobilium; ita quod secundum predictos modos ipse parrochie et plebes et earum anziani non possint compelli ad solutionem predictorum prime et secunde medietatis predicte tallee nec aliarum, que fient super predictis estimis, pro predictis detractionibus. Et quod predicti domini sex et eorum officiales presentes et futuri hanc provisione teneantur executioni mandare sine alio precepto vel nota; et predicta locum habeant solomodo in illis et pro illis bannitis, quorum bona pervenisse constet dominis sex in comune Mediolani et comune Mediolani ea gaudere; et hac hostendentibus illis, qui petent dictas detractiones fieri, et non aliter. Illud idem locum habeat in clericis habentibus beneficia et aliis personis, que dederunt inventaria predicto comuni Mediolani anno MCCLXXXVIIII, qui se et sua dedicaverunt domibus et locis religiosis, videntibus dominis sex manifeste quod ipsa bona cum effectu pervenerunt in domos religiosas.

Ego Francinus de Briosco, notarius dominorum prioris et anzianorum populi, me subscripsi.

¶ Ego Nicolinus de Nicolao, civitatis Mediolani notarius, ab autentico exemplavi.

a seu] segue salu- depennato

35